



Tribunale di Napoli

VII Sezione Civile

Proc. Unit. 548-1/2024

Verbale di udienza del 21/01/2025

E' presente per il gestore la dott.ssa Romano Flora la quale evidenzia che la debitoria complessiva ammonta ad euro 141.672,60 e che il credito privilegiato è vantato da ADER, ADE, Comune di Napoli, Napoli ob. Valore, per la somma complessiva di euro 3.863,78. I crediti privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100%.

I crediti chirografari saranno falcidiati nella misura del 30% e dunque verrà corrisposta la somma di euro 342,65.

Il pagamento verrà dilazionato con la rata mensile pari ad euro 420 per la durata di 9 anni, 5 mesi ed una rata finale di 305,12.

Questi importi verranno corrisposti mettendo a disposizione lo stipendio dell'istante.

È presente per IBL Banca l'avv. [REDACTED] per delega dell'avv. [REDACTED], la quale si riporta alle proprie osservazioni.

Il giudice letto il ricorso e le osservazioni depositate,

rilevato che il ricorrente [REDACTED]:

ha una debitoria complessiva ammonta ad euro 141.672,60 e che il credito privilegiato è vantato da ADER, ADE, Comune di Napoli, Napoli ob. Valore, per la somma complessiva di euro 3.863,78. I crediti privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100%.

I crediti chirografari saranno falcidiati nella misura del 30% e dunque verrà corrisposta la somma di euro 342,65.



Il pagamento verrà dilazionato con la rata mensile pari ad euro 420 per la durata di 9 anni, 5 mesi ed una rata finale di 305,12.

Questi importi verranno corrisposti mettendo a disposizione lo stipendio dell'istante.

Dall'istruttoria documentale è risultato che la stessa non è stata mai esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII; risulta altresì che non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.1. CCII.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode". Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.



Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovraindebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento.

Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato(e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno).

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il



sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.

Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo, quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività.

Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.

Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode

Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e



che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.

Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento.

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti necessari per omologare il piano.

Per ciò che concerne il compenso spettante all'OCC, le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività da svolgere e da svolgersi in costanza di procedura sono state determinate secondo la tabella Ministeriale di riferimento in € [REDACTED] ex art.16 DM 202/2014. Esse saranno accantonate, mediante apertura di un conto corrente vincolato intestato al debitore con verifica periodica semestrale da parte del Gestore e poi liquidate dopo l'integrale e corretta esecuzione del piano su autorizzazione del Giudice Delegato (ex art.71 comma 4 secondo periodo CCII).

PQM

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate.

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

Per effetto dell'omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente.



Napoli, 21/01/2025

Il Giudice

Dr. Livia De Gennaro

Uz 21/01/2025
Nella 23/1/2025

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

